

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Provincia di Bergamo

**PIANO DI
GOVERNO DEL
TERRITORIO**

- *adottato dal Consiglio Comunale
con delibera n° 130 del 15.12.2008*
 - *verifica di compatibilità con il P.T.C.P.
delibera n° 362 del 21.05.2009*
 - *approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n° 41 del 19.06.2009*
-

PIANO DEI SERVIZI

Allegato 2 - NORMATIVA

giugno 2009

Progettista:

Dott. Arch. Margherita Fiorina
24129 Bergamo
via Salvecchio, 13 tel. fax 035/248470

Collaboratori:

Dott. Arch. Marzia Lomboni, Dott. Alice Bosio

Studio paesistico:

Studio Gerundo – Dott. Arch. P. Pelliccioli, Ing. S. Quirico,
Dott. Agr. A.Massa Saluzzo. Dott. P. Arnoldi

Studio Geologico:

Studio G.E.A. Dott. Geol. Sergio Ghilardi

Coordinamento e collaborazione:

Dott. Arch. Pierfranco Castellani

Responsabile settore urbanistica:

Geom. Francesca Pertesana

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Piano dei Servizi

Il Comune redige e approva il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e montano, e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.

Il Comune redige il Piano dei Servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

- a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- b) popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

Il Piano dei Servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano di cui all'articolo 8 della LR 12/2005, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 metri quadrati per abitante. Il Piano dei Servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dalle presenti norme.

Il Piano dei Servizi esplicita la sostenibilità dei costi, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei Servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso.

Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.

E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal Piano dei Servizi, comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

Art. 2 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, definizione e quantità

Per le zone residenziali:

a) per *urbanizzazione primaria* si intende l'insieme delle aree, opere e servizi tecnologici che costituiscono i requisiti atti e necessari a rendere edificabile un'area.

In particolare Sono opere di urbanizzazione primaria:

- le strade, gli slarghi, i percorsi veicolari, pedonali e ciclabili d'uso pubblico al servizio degli insediamenti comprese le aiuole e gli spazi verdi di stretta pertinenza;
- i parcheggi;
- le reti, le aree e gli impianti tecnici per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per l'approvvigionamento idrico, per la distribuzione dell'energia elettrica, per la distribuzione del gas metano, per le telecomunicazioni, per l'illuminazione stradale, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Le aree per spazi di sosta o di parcheggio e quelle attrezzate a verde qualora siano pubbliche o siano assoggettate a servitù di uso pubblico sono computabili ai fini della dotazione minima di standard stabiliti dall'art. 9 della LR 12/2005 .

b) per *urbanizzazione secondaria* si intende l'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti necessari alla vita civile, pubblica e collettiva degli insediamenti.

In particolare Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- i servizi per l'istruzione di base;
- le attrezzature di interesse comune (amministrative, sociali, sanitarie, culturali, religiose, ricreative, ecc.);
- le piazze e gli spazi scoperti di uso pubblico verdi e/o pavimentati e/o attrezzati;
- gli impianti sportivi.

Per le zone per insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, turistico, commerciale o direzionale:

c) le opere di urbanizzazione primaria sono:

- 1- le strade al servizio dei lotti edificabili idonee al transito veicolare pesante, fornite di adeguata impermeabilizzazione della carreggiata;
- 2 - gli spazi di sosta e parcheggio a servizio dei singoli lotti;
- 3 - le condotte per lo scolo delle acque chiare e luride,
- 4 - le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile;
- 5 - la rete di distribuzione dell'energia elettrica e cabine di alimentazione;
- 6 - l'illuminazione pubblica delle strade di cui al punto 1;
- 7 - le aree attrezzate a verde alberato a servizio dei singoli lotti, le alberature stradali e i relativi spazi.

Le aree per spazi di sosta o di parcheggio e quelle attrezzate a verde qualora siano pubbliche o siano assoggettate a servitù di uso pubblico sono scomputabili ai fini della dotazione minima di standard stabilita dal Piano dei Servizi.

d) le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- 1 - le strade di sostegno di allacciamento alle zone previste dal P.G.T.;

- 2 - collettori principali per le fognature ed impianti di depurazione e smaltimento per le acque di scarico;
- 3 - attrezzature per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- 4 - gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico, verde pubblico e attrezzature sportive;
- 5 - mensa ed attrezzature per attività collettive;
- 6 - centri e servizi sociali, sanitari e culturali;
- 7 - attrezzature pubbliche di servizio della zona.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprendono i costi relativi alla acquisizione delle aree e alla esecuzione delle opere secondo le specifiche prescrizioni deliberate dal Consiglio Comunale.

Cabine per servizi primari

La concessione per la costruzione delle cabine per servizi primari viene rilasciata alle seguenti condizioni speciali:

- a) il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia;
- b) la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- c) le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste dalla Normativa del Piano delle Regole; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 3.00 m. salvo casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto nelle varie zone dal Piano delle Regole;
- d) le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970,
- e) nelle zone soggette a vincolo ambientale (L. 1497 del 29.6.1939) o, nei casi in cui l'Amministrazione Comunale intenda salvaguardare particolari pregi paesaggistici od estetici, le costruzioni di cabine sono concesse solo se interrato ed aventi altezza massima di 1,00 m, dal piano di campagna al punto più alto della copertura compreso il ripristino della terra (minimo 30 cm) .

Per quanto riguarda gli impianti tecnici (elettrici, gasdotti, linee telefoniche, ecc.) nelle zone omogenee soggette a P.A., il lottizzatore deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero L.L.P.P. Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970 n. 227 e successive modifiche e integrazioni. In particolare deve esibire alle autorità Comunali all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, una dichiarazione degli enti che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alle reti di distribuzione ed alle eventuali cabine per servizi primari; per queste ultime l'Amministrazione comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nella zona di Lottizzazione.

Impianti fissi per le telecomunicazioni e per la telefonia cellulare

Gli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la telefonia cellulare, di cui alle: L. 22.02.2001 n.36, LR 11.05.2001 n.11 e DGR 7351 del 11.12.2001, sono consentiti solamente nelle zone di impianti tecnologici di interesse pubblico; eventuali zone diverse, dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

Gli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la telefonia cellulare dovranno rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi

di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 KHZ.

Distanze di sicurezza per l'inquinamento elettromagnetico

Sulle aree poste in prossimità di elettrodotti non verranno rilasciate concessioni di edificazione che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti ed in particolare con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 e successive modifiche, e con il DPCM dell' 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti come calcolato in base alle direttive del 29/05/2008.

Usi civici

Le aree soggette ad usi civici, individuate dagli appositi elenchi regionali, sono regolamentate dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928) e dalle leggi regionali 24 maggio 1985 n. 52 e 16 maggio 1986 n. 13.

Gli usi civici sono inalienabili e imprescrittibili e non possono essere cessati né per semplice desuetudine, né per usucapione da parte dei privati.

Le aree assoggettate ad usi civici sono sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Art. 3 - Autorimesse

Gli spazi per le autorimesse a servizio delle abitazioni e delle attività possono essere ricavati in tutti gli edifici compatibilmente con le più generali esigenze di carattere ambientale e nel rispetto dei gradi di intervento e delle prescrizioni specifiche.

In particolare, potranno essere previsti ricoveri di automezzi nei locali ai piani terra senza specifica destinazione d'uso e nei vani esistenti interrati e seminterrati, sempre che le opere necessarie per l'utilizzo non siano in contrasto con l'ambiente, con le caratteristiche formali dell'edificio, con la situazione viabilistica.

Le autorimesse di nuova formazione non potranno avere accesso diretto dalle pubbliche vie; potranno essere realizzate autorimesse interrate nelle aree scoperte private, purchè:

- non vengano variate le quote e le condizioni del terreno naturale;
- gli accessori siano realizzati con opere non in contrasto con l'ambiente;
- venga garantita la permeabilità, almeno parziale, del suolo;
- le dimensioni dell'intervento non superino quelle indicate da norme di legge in relazione alle destinazioni d'uso ed alla consistenza dell'unità d'intervento cui è collegata l'operazione;
- vengano riproposte le piantumazioni qualora esistenti;
- via sia il consenso di tutti gli aventi titolo nell'area.

Art. 4 – Parcheggi

I parcheggi pubblici o di uso pubblico dovranno avere forma regolare ed ordinaria con spazi di sosta per le autovetture di dimensione minima di m. 2,50 x 5,00.

Nei parcheggi con capienza superiore a 10 posti auto è prescritta la sistemazione a verde di una superficie minima di mq. 1,50 per ogni posto auto: tali aree a verde

dovranno essere obbligatoriamente alberate in conformità a quanto specificato nella guida di cui all'articolo 18 delle presenti norme.

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di spazi per parcheggi nella misura minima di 1 mq. ogni 3 di SLP.

Gli spazi di parcheggio comprendono i parcheggi scoperti, le autorimesse ed i relativi spazi di manovra nonché le aiuole ad essi connesse.

Le autorimesse sotterranee potranno essere ricavate anche in corrispondenza delle aree scoperte di pertinenza a condizione che vengano rispettate le superficie drenanti e le prescrizioni specificate per ciascuna zona.

Art. 5 - Nomenclatura delle prescrizioni specifiche

I segni grafici convenzionali delle prescrizioni di intervento e dei vincoli introdotti nelle tavole del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del P.G.T. possono contenere ulteriori specificazioni funzionali e di destinazione a mezzo di simboli.

TITOLO III - PRESCRIZIONI DI INTERVENTO

Art. 6 - Tipologia delle strade

Le caratteristiche delle principali sedi stradali individuate nel PGT, esistenti da confermare o esistenti da modificare o nuove, fanno riferimento alle categorie delle strade di cui al Codice della Strada.

Il PGT, limitatamente alle strade urbane e locali, indica i tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto o esistenti da modificare, secondo le caratteristiche riportate nella sinossi delle sezioni stradali tipo indicata nella tavola del Piano dei Servizi.

Il tracciato e l'area occupata dai manufatti stradali previsti negli elaborati del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del PGT devono intendersi di massima; modifiche non sostanziali al tracciato stesso ed alla dimensione dei manufatti potranno essere previste all'atto dell'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte della Amministrazione Comunale, senza che ciò costituisca variante al PGT.

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interna delle zone di nuova edificazione o comunque soggette a PA, quando non espressamente indicata negli elaborati del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del PGT, è definita dagli stessi piani che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione all'organizzazione planimetrica delle zone interessate.

In presenza di zone di rispetto stradale di cui al successivo articolo, i tracciati stradali e i loro svincoli ed allacciamenti viari saranno definiti, in sede esecutiva, nell'ambito delle fasce stesse.

Art. 7 - Percorsi pedonali o ciclabili pubblici o di uso pubblico

Il P.G.T. individua sulla tavola del Piano dei Servizi per l'intero territorio comunale, in coerenza con quanto emerso dallo Studio Paesistico di dettaglio ai sensi dell'art.50 delle NdA del PTCP, i percorsi pedonali e ciclabili pubblici o di uso pubblico con un tracciato planimetrico indicativo da definirsi con progetto esecutivo, senza che eventuali traslazioni costituiscano variante al P.G.T..

Tale individuazione discende dal necessario adeguamento del P.G.T. ai contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale – Piano del Paesaggio Lombardo e della L.R. 05.01.2000 n. 1, al fine di arricchire e sviluppare le indicazioni di carattere ricognitivo, valutativo e dispositivo del PTPR stesso, attraverso un'articolata lettura del territorio comunale sotto il profilo paesistico dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e riqualificazione, sia i valori da tutelare.

In particolare, fra le analisi previste dal PTPR – Piano del Paesaggio Lombardo, compare l'individuazione della Rete Ecologica ambientale come sistema da realizzare con interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione storico paesistica del territorio, rivolti anche alla fruizione turistica attraverso la rete dei percorsi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti dal P.G.T., atti a garantire collegamenti funzionali al godimento delle risorse naturali individuati.

Altri percorsi potranno essere individuati nei P.A. o direttamente dal Comune che potrà agire con l'acquisizione dell'area, eventualmente in cessione gratuita e realizzata a scomputo di oneri all'interno dei P.A., o costituire servitù di pubblico passaggio.

I percorsi esistenti sul territorio comunale e soggetti a passaggio pubblico non possono essere chiusi e devono essere mantenuti in efficienza, eventualmente sistemati o recuperati; i percorsi attraversanti aree di proprietà privata potranno essere interrotti qualora il proprietario proponga al Comune la formazione a sue spese di un percorso alternativo, dietro stipula di atto registrato vincolante all'uso pubblico, quando la soluzione sia stata ritenuta valida dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7.1 –Percorsi storici

Il PGT individua le strade ed i percorsi storici esistenti e/o da ripristinare: tali percorsi sono pubblici e/o assoggettati all'uso pubblico.

Sono prescritti il mantenimento delle dimensioni esistenti con divieto di allargamento e/o di modifica del tracciato, la conservazione delle pavimentazioni tradizionali esistenti, dei muri di sostegno e di contenimento, dei manufatti di pertinenza (ponti, edicole votive, ecc.) e delle caratteristiche ambientali delle aree limitrofe (morfologia del terreno, corsi d'acqua e relativi manufatti, filari di alberi, siepi, ecc.).

Le eventuali opere di manutenzione nonché il rifacimento dei muri pericolanti dovranno essere realizzate con il recupero dei materiali originari.

Art. 8 - Arredo urbano

Le sistemazioni degli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere progettate e realizzate in modo da contribuire alla conservazione e miglioramento della loro fruibilità e dell'ambiente urbano (alberature e sistemazioni a verde, apparecchi di illuminazione, edicole e cabine, insegne pubblicitarie, panchine, ecc.); gli elementi di arredo potranno essere previsti da appositi elenchi compresi nel Regolamento edilizio. In particolare i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati su lamiera verniciata o serigrafata o sulle facciate degli edifici ed essere illuminati con faretti o lampade riflettenti la luce verso il basso.

Le bacheche devono essere costruite in ferro o legno verniciati o in materiali idoneamente armonizzati con il contesto urbano; altrettanto dicasi per le edicole, che devono essere realizzate con struttura in ghisa tamponata da pannelli smaltati.

Gli elementi standardizzati forniti dagli Enti di servizio quali le cabine telefoniche o altro vanno mimetizzati uniformandoli al contesto su cui sono inseriti.

TITOLO IV - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Art. 9 - Aree per attrezzature pubbliche

Norme generali

Le aree di uso pubblico e per attrezzature pubbliche esistenti e di nuova previsione, sono state dimensionate dal Piano dei Servizi e localizzate nel PGT con appositi contrassegni e campiture di zona.

Limitatamente alle aree e attrezzature realizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale, è facoltà della medesima, in sede di approvazione dell'inerente progetto di opera pubblica, di variare la specifica destinazione individuata nelle tavole di PGT.

Per quanto riguarda gli ambiti individuati con la simbologia di attrezzature destinate a servizi religiosi, valgono le disposizioni di cui alla L.R. 12/2005 articoli 70 e 71.

L'attuazione delle attrezzature e dei servizi pubblici di cui al presente articolo è riservata all'Amministrazione Pubblica e agli Enti competenti con atto diretto, nonchè ai privati nel caso di strutture riconosciute di interesse pubblico tramite convenzione.

Qualora l'attrezzatura urbana sia realizzata da parte dei privati con l'istituto del P.A. o con l'istituto della concessione, questi dovranno stipulare, come previsto dalla normativa, una apposita convenzione con il Comune nella quale saranno stabilite la durata, le modalità di gestione e i termini entro cui dovranno essere cedute al Comune le opere e le aree sulle quali esse insistono.

Nelle aree per attrezzature pubbliche è consentita la realizzazione di chioschi, servizi igienici e piccole attrezzature di servizio, con dimensioni e altezze da convenzionare con il Comune.

Nelle aree libere destinate ad attrezzature di nuovo impianto, fino alla loro acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale o all'intervento convenzionato da parte del privato, è vietata ogni alterazione dello stato di fatto, compresa la formazione di recinzioni di qualsiasi tipo.

Per gli edifici da localizzare in tali aree è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di deroga al PGT e al R.E., quando non già espressamente previsto dalle norme di zona, per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico di cui ai successivi articoli delle presenti Norme e di cui al DPR 327 del 8.6.2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Nel Piano dei Servizi sono rappresentati con apposito simbolo grafico le attrezzature di uso pubblico di interesse religioso nelle quali sono ammessi gli interventi previsti dalla LR 20/92.

Tali attrezzature comprendono: gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici; gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonchè quelli destinati ad attività di formazione religiosa; gli immobili adibiti ad attività educative culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fine di lucro, collegate all'esercizio del ministero pastorale.

Ai sensi della L.R. 9/5/1992 N. 20, le attrezzature di cui al comma precedente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 10 - Istruzione

Il PGT individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature per l'istruzione pubblica e per altre attrezzature inerenti l'assistenza e la educazione dei minori.

I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

<i>Df</i>	<i>2 mq/mq</i>
<i>R</i>	<i>60%</i>
<i>H</i>	<i>m 12</i>

Art. 11 – Attrezzature di interesse comune

Il PGT individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e religiose, ecc.).

I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

<i>Df</i>	<i>2 mq/mq</i>
<i>R</i>	<i>60%</i>
<i>H</i>	<i>M 12 derogabili per campanili e torri campanarie</i>

Tali indici non sono applicabili all'interno del perimetro del centro storico (zona A) o quando si tratti di edifici di interesse storico artistico: in questi casi prevalgono i gradi d'intervento attribuiti ai singoli immobili.

Art. 12 – Parcheggi d'uso pubblico

Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico sono contrassegnate da specifico segno grafico.

In tali aree oltre ai parcheggi di superficie è consentita la realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei: tali interventi potranno, previa convenzione, essere attuati da soggetti privati.

I limiti massimi di edificazione sono:

<i>Df</i>	<i>1 mq/mq relativa alla sola parte fuori terra</i>
<i>H</i>	<i>m 3</i>

Art. 13 – Verde pubblico attrezzato

Il PGT individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

Tali aree sono inedificabili ferma restando la conferma dei fabbricati esistenti e la possibilità di realizzare impianti sportivi all'aperto, manufatti, strutture, aree di parcheggio e piccole costruzioni accessorie, per un limite massimo di 100 mq di SLP con altezza massima di 5,00 m, necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi.

Qualora l'Amministrazione non intenda intervenire direttamente l'attuazione degli interventi in dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree.

Art. 14 – Verde pubblico attrezzato per impianti sportivi

Il PGT individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di impianti sportivi al coperto con i seguenti limiti massimi di edificazione:

<i>Df</i>	1,5 mq/mq
<i>R</i>	40%
<i>H</i>	m 15

Nell'ambito di tali aree è ammessa la realizzazione di aree di parcheggio al servizio delle attività insediate.

Art. 15 - Attrezzature cimiteriali

Le aree destinate a cimiteri sono contraddistinte da specifico simbolo: in tali aree e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti ed in particolare dal DPR 10 settembre 1990 n.285. Per ciascuna area cimiteriale il PGT individua la fascia di rispetto cimiteriale soggetta ad inedificabilità assoluta.

Art. 16 - Impianti tecnologici di interesse pubblico

Il PGT individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature tecnologiche di interesse pubblico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per l'approvvigionamento idrico, per la distribuzione dell'energia elettrica, per la distribuzione del gas metano, per le telecomunicazioni, per l'illuminazione stradale e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Tali attrezzature, qualora si ravvisi l'interesse pubblico, sono comunque realizzabili anche in altre zone omogenee al di fuori della zone indicate fermo restando che all'interno del centro storico (zona A) e nelle zone agricole la loro realizzazione dovrà essere limitata all'indispensabile attuando tutti i provvedimenti necessari ad un corretto inserimento nel contesto mediante le opportune procedure di legge.

Art. 17 - Illuminazione degli spazi aperti

Al fine di tutelare la qualità del cielo notturno e garantire la visione notturna della volta celeste l'illuminazione pubblica e privata deve minimizzare la dispersione del flusso luminoso.

Art. 18 - Guida per l'intervento sugli spazi pubblici, sul verde, sul suolo, sui corsi d'acqua

L'Amministrazione comunale dovrà predisporre la "Guida per l'intervento sugli spazi pubblici, sul verde, sul suolo, sui corsi d'acqua" contenente le prescrizioni, gli indirizzi e gli esempi relativi agli interventi per la finitura degli spazi pubblici e/o di uso pubblico (pavimentazioni, cordonature, manufatti, arredo urbano, ecc.), alla segnaletica, alla cartellonistica, alle insegne, alla pubblicità stradale, alla illuminazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, alle aree verdi pubbliche e private, alle specie arboree e

arbustive, ai vari tipi d'impianto (parchi, giardini, filari, alberature stradali, siepi, barriere vegetali, ecc.), alle recinzioni, alla sistemazione del suolo, alla tutela e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali.

Art. 19 - Recinzioni

Le recinzioni non originarie presenti nei cortili sono da considerarsi superfetazioni e quindi soggette alla demolizione al fine di ripristinare l'unitarietà dello spazio comune; le recinzioni esistenti in muratura o in sassi di fiume devono essere salvaguardate e ripristinate in quanto elementi caratterizzanti i centri e nuclei storici di Costa Volpino: su di esse pertanto, se non ampiamente giustificato e documentato, non è consentita l'apertura di passaggi, mentre vanno eseguiti interventi di manutenzione o restauro con ricostruzione delle parti lesionate, alterate o crollate.

Le nuove recinzioni a delimitazione di aree private su spazi pubblici dovranno essere realizzate con barriere "trasparenti" in ferro verniciato avente disegno lineare; in caso di completamento di recinzioni esistenti o di contiguità con esse, per motivi di coerenza sono ammesse recinzioni in forma diversa da quella sopraddetta, con particolare riferimento a quelle opache in muratura o in sassi di fiume lungo le antiche strade, da realizzare con le modalità costruttive tradizionali.

Non sono consentite recinzioni interne, anche ai cortili, divisorie delle proprietà.

Art. 20 - Costruzioni accessorie in zone residenziali

Si definiscono costruzioni accessorie in zone residenziali i manufatti al servizio di edifici esistenti come serre, chioschi da giardino, pergolati.

La loro costruzione è ammessa nelle aree private residenziali con esclusione delle zone dei centri e nuclei storici, sistemate a giardino, senza computo della superficie coperta e del volume ammessi per la zona, purchè abbiano i seguenti requisiti:

- a) non siano chiuse al perimetro con pareti, ed abbiano copertura permeabile (grigliato in legno o in ferro, canne vegetali, tela, ecc.);
- b) distino almeno m. 1,50 dai confini o siano addossate a muri ciechi di recinzione o a pareti di costruzioni esistenti a confine;
- c) abbiano altezza esterna massima di m. 2,50 , e una superficie massima di mq. 20,00;
- d) abbiano aspetto architettonico armonizzato a quello dell'edificio principale.

Le costruzioni suddette dovranno essere preventivamente autorizzate.

Sono inoltre considerate costruzioni accessorie le strutture in legno prefabbricate, dotate di copertura, da utilizzarsi quali deposito attrezzi a servizio delle aree a verde pertinenziale, la cui altezza massima al colmo non superi i m. 2,40 e la cui superficie lorda non sia superiore a mq 9,00 , purchè prive di fondamenta, con una distanza minima dai confini di m. 1,50 e secondo una tipologia da concordare con l'Autorità Comunale.

Non è ammesso, in zona residenziale, ogni altro genere di struttura (baracche, tettoie) se non provvisorie perchè dovute alla presenza di cantieri, cessati i quali anche le strutture devono essere smantellate.

TITOLO QUINTO

VALENZA PAESISTICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Premessa

Gli articoli 3 e 6 del PTPR specificano come lo strumento urbanistico comunale assume specifica valenza paesistica qualora si configuri come atto specifico di maggior definizione, precisando, arricchendo e sviluppando le indicazioni di carattere ricognitivo, valutativo e dispositivo del PTPR stesso, attraverso un'articolata lettura del territorio comunale sotto il profilo paesistico dalla quale emergano sia le situazioni che richiedono interventi di recupero e riqualificazione, sia i valori da tutelare.

Quanto di seguito specificato deriva dallo Studio Paesistico di dettaglio redatto ai sensi dell'art. 50 del PTCP della Provincia di Bergamo, già predisposto nel 2003 .

Indirizzi di gestione e di tutela

La tavola di progetto dello Studio Paesistico di dettaglio, oltre a rappresentare una sintesi delle tavole sopra descritte, identifica alcuni ambiti di intervento per i quali tale Studio fornisce prescrizioni e indicazioni di tutela e valorizzazione.

Attenzione particolare è stata data all'individuazione degli elementi che possono inserirsi efficacemente in un progetto di rete ecologica a scala locale.

Lo studio della rete ecologica di Costa Volpino si è articolato secondo le seguenti fasi di lavoro:

- l'individuazione degli elementi costitutivi di una rete ecologica (corsi d'acqua, mosaici di colture agrarie, prati, boschi, corridoi faunistici, ecc.) ;
- la previsione di un neoecosistema a buona funzionalità ecologica, a ridotta necessità di manutenzione ed elevata resilienza rispetto a impatti esterni;
- l'individuazione di potenziali elementi caratteristici dell'aspetto originario del paesaggio agrario locale attraverso l'inserimento di siepi e filari campestri;
- il soddisfacimento dei bisogni di fruibilità del territorio mediante la valorizzazione di percorsi campestri.

Pertanto, la riqualificazione ambientale ha contemplato non solo la creazione di una rete ecologica a livello sovracomunale ma anche una destinazione ricreativo-fruitiva dell'area stessa, realizzando un sistema integrato di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e promuovendo processi di sviluppo locale.

L'intenzione progettuale ha riguardato la realizzazione di un sistema territoriale integrato in cui il risanamento degli ambiti degradati è stato completato dalla trasformazione ad uso ricreativo di determinati spazi, come meglio specificato nella relazione relativa allo studio paesistico di dettaglio allegato alla Variante Generale.

All'interno del comune di Costa Volpino sono stati individuati territori caratterizzati da un'elevata potenzialità di ecoconnessione, in quanto caratterizzati da elementi che possono inserirsi efficacemente in un progetto di rete ecologica a scala locale. Rientrano pertanto in questo progetto:

- l'ambito del PLIS;
- le aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione;
- le aree estrattive oggetto di recupero ambientale ed adeguato inserimento paesistico;
- i ricettori e spazi di interesse pubblico con forte potenzialità di integrazione nel paesaggio circostante;

- le linee di connessione ecologica dell'agroecosistema.

E' molto importante prevedere interventi di mitigazione sugli elementi di interferenza del sistema di ecoconnessione, quali infrastrutture a forte impatto ambientale e fasce di criticità per assenza di aree marginali a filtro. Gli effetti negativi provocati dall'interruzione della continuità ambientale, infatti, si amplificano e risultano particolarmente intensi in contesti ambientali e geomorfologici particolari, quali lungo i corsi d'acqua o in prossimità del margine di transizione tra due ambienti differenti (area agricola e incolto, area agricola e bosco, ecc).

Il sistema di ecoconnessione rappresentato nella tavola di progetto "indirizzi di gestione e tutela" per la valutazione delle reti ecologiche, è costituito da una sezione relativa alle indicazioni per la rete ecologica potenziale e comprende elementi areali ed elementi lineari, i corridoi di connessione e le fasce di mitigazione per le infrastrutture; contiene infine una sezione relativa alle indicazioni per il miglioramento della qualità ambientale suddividendo il territorio interessato in areali di valore naturalistico e paesistico che sintetizzano le principali categorie naturalistiche presenti sul territorio comunale, raggruppabili in una di maggior pregio, e l'altra che presenta situazioni di minor qualità, maggiormente bisognose di interventi di ripristino.

La presente proposta è in sintonia con i più recenti indirizzi in materia ambientale, in particolare si richiama al programma dell'Unione Europea "Natura 2000", alla Direttiva comunitaria "Reti ecologiche" dell'ANPA e "Rete ecologica nazionale" del Ministero dell'Ambiente e alla deliberazione Giunta Regionale 7 aprile 2000 n. 6/49509.

Nello specifico le componenti della rete ecologica ambientale emergenti dallo studio paesistico e meritevoli di adeguata tutela e valorizzazione sono schematizzate di seguito e raggruppate per categorie di appartenenza.

EMERGENZE NATURALISTICHE PAESISTICHE E STRUTTURALI

- emergenze di natura geomorfologica: si tratta di elementi connotativi del paesaggio naturale, per i quali si estende la tutela integrale che già investe i contesti naturalistici in cui ricadono; non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l'acclività e la naturalità di tali strutture.

Devono essere conservati i principali segni morfologici del territorio, in particolare le scarpate e gli orli morfologiche legate al divagare dei torrenti e del fiume e all'azione di modellamento operata dal reticolo naturale e artificiale minore. Rispetto alle principali scarpate morfologiche indicate nella tavola 1, spesso dotate di un significativo equipaggiamento vegetale di valore anche paesistico, le costruzioni si devono tenere a una distanza di 30 metri dal margine superiore ed inferiore del declivio morfologico (oppure ad una distanza non inferiore al doppio della lunghezza della scarpata e di almeno 20/25 m) sul quale sono da attivare interventi di valorizzazione e di ripristino finalizzati al rafforzamento del loro valore naturalistico e paesistico secondo i dettami dell'ingegneria naturalistica.

- corsi d'acqua, canali, rogge: non sono consentite alterazioni morfologiche, movimenti di terra e irregimentazione che ne alterino la libera divagazione. Non è inoltre consentita l'eliminazione o il degrado della vegetazione ripariale; nei casi compromessi sono da favorire gli interventi di manutenzione e di recupero ambientale che prevedano anche la sostituzione dei seminativi con boschi o colture arboree.

Per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela. La realizzazione di eventuali interventi edificatori per la promozione delle attività agricole e ricreative (turismo verde) è subordinata a parere di compatibilità ambientale;

- sistema delle aree culminanti, zone umide e laghi d'alta quota: nelle aree culminanti dovrà essere garantita la piena percezione della struttura visibile e della sagoma dell'"architettura alpina", quali elementi primari nella definizione del paesaggio di alta quota. Dovranno essere valorizzati i percorsi e le presistenze storico-documentarie, gli elementi caratterizzanti l'edilizia alpina, nonché gli elementi di pregio che ne sono parte. I laghetti d'alta quota, che hanno effetti riflettenti e di mitigazione della fissità della configurazione orografica debbono essere preservati, così come l'ambiente ad essi circostante, evitando tutti gli interventi che ne alterino il regime idrografico e la vegetazione ripariale
- ambito dei prati-pascoli, dei pascoli e dei consorzi rupicoli: queste aree sono attualmente in un fase di abbandono colturale e di ricostituzione arborea spontanea, con accentuazione di una funzione preminente di tipo turistico-ricreativo; in tali zone potranno essere ammessi gli interventi che prevedono trasformazioni del territorio solo se finalizzati alle attività di conduzione agro-silvo-pastorale o alla funzione e organizzazione dell'attività turistica riconosciuta dai Piani di Settore o da Piani Particolareggiati di iniziativa comunale o sovracomunale. La salvaguardia peculiare dei prati e pascoli di montagna costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici e naturalistici della componente; risulta necessario favorire e regolare l'utilizzo del pascolo, al fine di impedire l'avanzamento progressivo del bosco. Si tratta di definire quali siano gli spazi prativi più a rischio e meritevoli di salvaguardia e conservazione, considerato che molte aree, per localizzazione e forma (marginali, sottili ed incuneate) presentano già in grado di inarbustimento spinto, e sono quindi destinate ad essere soppiantate dal bosco in avanzamento. Va mantenuto l'assetto vegetazionale che assume sui versanti un carattere peculiare, preservando la presenza di associazioni vegetazionali e di peculiarità floristiche di pregio. In caso di accertato abbandono di queste aree, si può prevedere una manutenzione controllata, qualora lo si reputi paesisticamente necessario. Tra gli interventi possibili, in questa sede ci si limita a citare il decespugliamento e lo sfalcio a carico principalmente degli arbusti mesofili, salvaguardando piccoli nuclei di arbusti frugivori, biancospino, prugnolo, ecc... disposti a macchia; e, ancora, l'eliminazione delle specie arboree introdotte in passato con rimboschimento. Per quanto riguarda la vegetazione arbustiva dei consorzi rupicoli, che rappresentano gli ultimi lembi di vegetazione naturale presente sul territorio, considerato che già l'accesso da parte dell'uomo a queste aree risulta quanto mai proibitivo, si raccomanda il mantenimento di questa situazione omeostatica e di assenza di disturbi, oltre ad un eventuale controllo delle dinamiche vegetazionali di ricostituzione della vegetazione boschiva.
- versanti boscati: poiché il taglio del bosco nel suo insieme è vietato per legge, mentre è consentito il taglio periodico delle piante per l'ottenimento di legname, e poiché il bosco rappresenta un unico grande organismo in stato incessantemente dinamico, risulta importante prevedere una gestione dei boschi a livello locale che consideri le implicazioni paesaggistiche che possono evolvere nel tempo.

Bosco di conifera, Bosco misto: fustaia di produzione

Si è già visto come il bosco di conifera, definibile anche "fustaia di produzione", sia caratterizzato in massima parte, ma non in modo esclusivo, dalla presenza nettamente prevalente di specie aghifoglie, in modo particolare da abete rosso cui si associa talvolta il larice; importante, in modo particolare nelle zone tendenti ad evolvere verso il bosco misto, può diventare la presenza del faggio, comunque sempre presente anche all'interno della pecceta. Di importanza minore la caratterizzazione paesaggistica conferita dalla presenza di acero montano e

frassino maggiore, piuttosto sporadici. Premesso che il taglio sporadico sia uno dei trattamenti più idonei alle condizioni strutturali e di composizione di questa classe vegetazionale, è importante non interessare eccessivamente con il taglio aree troppo estese, in particolare sui versanti esposti verso sud e verso sud-est, per non incorrere nel rischio di scoprire improvvisamente vaste porzioni di suolo immediatamente illuminate dal sole sino a terra; si verrebbero, infatti, a creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo di una vegetazione ruderale infestante dominata dal rovo, la quale, benché ecologicamente importante, non procura alcun tenesse sotto il profilo paesaggistico comportando, al contrario, forti sensazioni di degrado.

Il faggio dovrà essere preservato dai tagli, nel tentativo di condurlo, al contrario, verso la forma definitiva della fustaia, giacché è frequentemente tuttora trattato a ceduo.

Bosco in ricostituzione

Nei boschi in ricostituzione, dei quali si è abbandonata la gestione, si manifesta una fase evolutiva transitoria verso le forme più stabili della fustaia; tali boschi sono diffusi in modo particolare nella fascia medio bassa del versante montano, ai quali viene attribuita sotto il profilo vegetazionale l'associazione dell'orno-ostrieto coniferato. L'evoluzione naturale del bosco sta conducendo all'affermazione ed allo sviluppo del novellame di conifera spontaneamente germinato; da un altro lato sono gli interventi selvicolturali che, avendo sospeso la ceduzione del faggio, ne favoriscono gli allievi più promettenti nonché le piante aghifoglie migliori. L'indicazione di effettuare opportuni interventi selvicolturali (ad esempio, ripuliture accompagnate da riconversioni ad alto fusto del materiale più promettente delle latifoglie pregiate presenti) rientra pienamente nella concezione di preservazione dell'immagine fornita dal bosco di conifera e pertanto è possibile affermare che sotto il profilo paesaggistico non comporti alcuna modificazione negativa dell'assetto attuale, ipotizzando, anzi, una condizione più stabile dell'immagine futura del bosco.

Bosco di latifoglie

I boschi coltivati a ceduo per la produzione di legname appaiono immediatamente in condizioni peggiori rispetto alle situazioni precedenti, sia sotto il profilo selvicolturale che sotto il profilo della qualità paesaggistica. Si tratta, infatti, di boschi poveri insediatesi su suoli poco evoluti e poco fertili, dominati da piante di faggio e carpino nero con nutrita presenza di frassino ornello, tutte specie a portamento naturale arboreo tuttavia ciclicamente tagliate e costrette ad una ripetuta rivegetazione attraverso l'emissione di numerosi polloni che conferiscono l'aspetto complessivo dell'alto fusto "sporco" e impenetrabile.

Poiché i cedui di questo tipo sono tenuti ad una funzione produttiva, pur manifestandosi in forme ben meno piacevoli rispetto alle fustaie, è bene continuo ad assolvere alla loro finalità.

Bosco ceduo di protezione

Si tratta di formazioni forestali di carattere prevalentemente alto-arbustivo, di statura limitata, insediate su terreni detritici sui quali non è possibile immediatamente un grado di evoluzione superiore; vi dominano carpino nero ed ornello, accompagnati da querce termofile, rari castagni ed un corteggio arbustivo caratterizzato prevalentemente da corniolo e nocciolo. Non belli percettivamente, sono boschi che assumono una buona valenza protettiva in virtù della capacità di trattenere i suoli e

della natura geomorfologia dei versanti che occupano, assolvendo in questo modo ad una importante azione di difesa idrogeologica.

Al fine di assolvere alla funzione miglioratrice del paesaggio naturale complessivo, è possibile prevedere un taglio sporadico che rispetti le querce e tutte le altre latifoglie pregiate.

- elementi arborei di notevole caratterizzazione del paesaggio (filari e siepi): ricadono nei contesti ambientali evocativi o testimoniali della memoria storica, e di valore naturalistico quale apparato connotativo del disegno complessivo del territorio. Pertanto sono soggetti alla conservazione, tutela e valorizzazione, anche attraverso l'integrazione dell'apparato esistente con specie autoctone ed in sintonia con i valori ambientali espressi dal luogo.

EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE

La tavola 2 in scala 1:5000 rappresenta inoltre le presenze storico architettoniche presenti nel territorio comunale. Le finalità perseguite nell'ambito di questa analisi sono state le seguenti:

- ✓ individuare i sistemi di segni storico – culturali caratterizzanti il territorio come: gli edifici di interesse storico e la rete della viabilità storica;
- ✓ individuare gli ambiti che per rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni strutturali di natura storico – culturale o naturalistico – ambientale, costituiscono unità paesistiche organiche inscindibili, condivise da più comuni e che richiedono pertanto, uno specifico coordinamento dei rispettivi strumenti urbanistici (P.L.I.S.)
- ✓ classificare la viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto nonché in relazione alle potenzialità di fruizione ricreativa e turistica.

Le emergenze pertanto considerate sono le seguenti:

- contesti di valore storico ambientale: sono le aree e gli immobili compresi nei centri e nuclei storici. Per essi gli indirizzi normativi di riferimento devono riflettere gli orientamenti compatibili con le esigenze di tutela delle risorse presenti e potenziali sul territorio comunale, e tali risultano essere stati opportunamente valutati e formulati nell'ambito delle presenti norme ai seguenti articoli: Edifici di valore storico, artistico e ambientale all'esterno dei centri storici, Elementi isolati soggetti a tutela, Gradi d'intervento e prescrizioni relative agli edifici nei centri storici e di valore storico, artistico ed ambientale all'esterno dei centri storici, Zona A: centri storici;
- strade storiche, sentieri, mulattiere e percorsi interpoderali: le strade storiche costituiscono la struttura relazionale dei beni storico-culturali intesi non solo come elementi episodici lineari, puntuali o areali, ma come sistema di permanenze insediative strettamente correlate. Spesso coincidenti con percorsi di elevato valore panoramico, i tracciati viari storici sono la testimonianza ancora attiva della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto naturale o agrario.

Gli elaborati del Piano dei Servizi hanno evidenziato la rete dei percorsi storici meritevoli di salvaguardia. Lo studio paesistico di dettaglio ha altresì approfondito questo aspetto ritenendo opportuno prevedere fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive.

I sentieri e mulattiere, oltre ai percorsi storici in genere, sono stati inoltre evidenziati perché si ritiene che una loro corretta gestione e manutenzione possa favorire una fruizione più completa del territorio, a fini ricreativi e paesaggistici. Dovranno essere

pertanto recuperati i collegamenti pedonali esistenti, i percorsi-mulattiere, i sentieri, salvaguardandone gli aspetti costruttivi (acciottolato, muri a secco, santelle, elementi di arredo urbano tipici, ...) per restituirli al loro uso locale ed in termini di fruizione turistica e didattica. L'apertura di nuove strade o il miglioramento delle esistenti dovrà conformarsi a criteri di inserimento ambientale. A queste operazioni di tutela se ne possono aggiungere facilmente altre di tipo valorizzativo, quali l'installazione di un'opportuna segnaletica e cartellonistica con finalità didattico-esplicative.

Una ripresa della presenza attiva che assicuri il mantenimento, lo smacchio ed il taglio dei boschi, che faciliti la tenuta dei pascoli d'alta quota, degli allevamenti e della lavorazione dei prodotti del latte, che renda meno perdente le attività agricole e meno costoso il recupero ed il riattamento delle baite, non può che conseguire in maniera determinante all'adeguamento delle strade di servizio esistenti o di nuova costruzione, tecnicamente adeguate all'accessibilità dei mezzi meccanici.

In ambito agricolo di fondovalle, si auspica la valorizzazione dei percorsi interpoderali esistenti, se necessario mediante la realizzazione di nuovi, che svolgano un'importante funzione paesistica di caratterizzazione dell'agroecosistema. In questa prospettiva, si inserisce la realizzazione di un sistema maggiormente interconnesso di percorsi ciclo-pedonali, più appetibile e fruibile da parte della popolazione.

ELEMENTI

- elementi di valore storico: sono beni rappresentativi della presenza umana sul territorio e degli eventi importanti e rappresentativi della storia sociale, politica, religiosa, culturale e artistica (chiesa o santella, malga, baita, cascina, terrazzamento con muro a secco).

La tutela riguarda la conservazione dei beni e della loro riconoscibilità nel territorio, nonché la salvaguardia delle relazioni strutturali che tali beni intrattengono con il territorio. Le azioni di tutela riguardano anche l'area interessata evitando l'inserimento di elementi intrusivi che possano turbare il carattere proprio e il significato simbolico dei beni. In particolare si dovranno evitare opere edilizie e infrastrutturali, movimenti di terra che alterino e compromettano il valore dei contesti interessati;

- beni archeologici: sono le tracce o la memoria di beni e insiemi di beni prevalentemente alterati o scomparsi, ma che connotano in modo profondo e significativo la struttura insediativa infrastrutturale e amministrativa del paese.

I beni archeologici sono soggetti a tutela diretta dello Stato in forza del D.Lgs. 42/2004 che fa capo alle competenti sovrintendenze per le funzioni ispettive. E' altresì opportuno promuovere azioni di sensibilizzazione dei cittadini stessi alla fruizione di queste presenze storico-culturali mediante promozione di ricerche specifiche, programmi didattici e campagne informative.

Per le aree archeologiche tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per le aree individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, per le aree in cui l'organizzazione delle colture e del territorio conserva elementi della centuriazione romana, la tutela prevede:

- il mantenimento sostanziale dei profili del terreno
- la conservazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata
- l'ammissibilità all'uso agricolo, ad eccezione degli scavi o arature di profondità maggiori di 50 centimetri, che devono essere autorizzati dalla Sovrintendenza Archeologica;

- infrastrutture di rete: formano sistemi di rete i tracciati funzionali alle comunicazioni tra centri.

Costituiscono beni storici i tracciati su strada di cui è accertabile la presenza nella prima cartografia IGM 1:25000 e dal confronto con le cartografie preunitarie.

I tracciati individuati a valenza paesistica, sono stati classificati a seconda che presentino i seguenti requisiti:

rete viaria fondamentale di grande comunicazione, di elevata frequentazione anche per motivi anche diversi dalla fruizione paesaggistica e dalle quali la possibilità di osservazione è massima;

rete viaria storica, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo regionale;

rete viaria di fruizione panoramica ambientale, attraverso le quali si entra in contatto con i bei paesaggi, per motivi turistici e culturali, percorrendo aree di pregio paesaggistico.

- fruibilità visiva del paesaggio: alla classificazione della rete infrastrutturale, è stata aggiunta, con apposito segno grafico, la fruibilità visiva del paesaggio che esprime in sintesi le relazioni visuali meritevoli di salvaguardia.

Tale valutazione, riportata nella tavola 3 – visualità assoluta, ha considerato la visualità riscontrata lungo i tracciati viari, in genere coincidenti con percorsi di valore panoramico elevato, ed è stata così distinta e rappresentata:

- alta
- media o ravvicinata
- occlusa
- disturbata

Al fine di attuare una corretta tutela e salvaguardia della fruibilità visiva del paesaggio, e ad integrazione di quanto disposto sul tema specifico dall'art. 20 delle NTA del PTPR, per ogni tratto individuato si appronterà uno studio analitico di dettaglio per il quale si rimanda ai paragrafi contenuti nel PTPR, volume 7, Piani di Sistema: 2.Tracciati base paesistici.

Per la rete viaria fondamentale di grande comunicazione le problematiche inerenti la tutela, risiedono soprattutto nella salvaguardia della loro panoramicità che si riflette sull'uso delle aree adiacenti.

Gli indirizzi di tutela si differenziano a seconda che si tratti di manutenzione di tracciati esistenti, o definizione di nuovi tracciati o modificazione degli esistenti.

Per gli interventi di sistemazione, manutenzione e i loro rapporti con la pianificazione comunale, si prevedono:

- la tutela delle visuali significative dal punto di vista storico-ambientale e paesistico;
- attenta progettazione delle fasce di rispetto e degli insediamenti contermini, ove prevedibili in quanto non in contrasto con la tutela delle visuali;
- attento studio per la scelta dei manufatti accessori e le sistemazioni a margine. Per la definizione di nuovi tracciati, si prevedono:
 - attenta scelta del tracciato;
 - valutazione dell'impatto visivo della nuova strada e della potenziale fruibilità visiva dei paesaggi contestuali dalla strada stessa;
 - rispetto dei beni storici, archeologici ed ambientali presenti sul territorio;
 - attento studio nella scelta dei manufatti accessori e le sistemazioni a margine (terrapieni, scarpate, alberature)

Per una attenta valutazione delle problematiche, si rimanda ai paragrafi contenuti PTPR, volume 7, Piani di Sistema: 2.Tracciati base paesistici.

Per le rete viaria storica gli indirizzi di tutela riguardano sia la conservazione del sedime e degli elementi di caratterizzazione e testimonianza (materiali di finitura, manufatti accessori) sia la salvaguardia delle relazioni strutturali e percettive che storicamente ogni tracciato ha intrattenuto con il territorio (coni visivi, rapporti con i centri storici serviti o con singoli episodi emergenti)

Per le rete viaria di fruizione panoramica ambientale gli indirizzi generali di tutela riguardano principalmente la salvaguardia della potenzialità di fruizione paesistico-percettiva caratterizzante questa categoria di percorsi; in tal senso assumono rilevanza:

- la tutela delle visuali significative dal punto di vista storico-ambientale e paesistico;
- l'attenta progettazione delle fasce di rispetto e degli eventuali insediamenti contermini;
- l'attento studio dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (terrapieni, scarpate, alberature)
- la salvaguardia della rete dei percorsi al fine di conservare una fruizione paesistica diffusa sul territorio.

Per la definizione di nuovi tracciati, si prevedono:

- attenta scelta del tracciato;
- valutazione dell'impatto visivo della nuova strada e della potenziale fruibilità visiva dei paesaggi contestuali dalla strada stessa;
- rispetto dei beni storici, archeologici ed ambientali presenti sul territorio;
- attento studio nella scelta dei manufatti accessori e le sistemazioni a margine (terrapieni, scarpate, alberature)

Per una attenta valutazione delle problematiche, si rimanda ai paragrafi contenuti PTPR, volume 7, Piani di Sistema: 2.Tracciati base paesistici.

ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE ECOLOGICA

La rete ecologica territoriale è costituita da differenti elementi, ciascuno con un diverso livello di naturalità:

- *i nuclei funzionali, o nodi. aree che per estensione o per rilevanza naturalistica rappresentano gli elementi principali su cui costruire la rete ecologica;*
- *le zone tampone: circondano le riserve e i parchi in modo da permettere un graduale passaggio da aree non tutelate ad aree tutelate, proteggendo così le specie e gli habitat più sensibili;*
- *i corridoi di connessione: connettono tra loro i nuclei funzionali, e possono essere suddivisi a loro volta in aree centrali (a maggior livello di protezione) e aree esterne (simili alle zone tampone);*
- *le aree di sosta: piccoli biotopi a diverso grado di naturalità che svolgono un ruolo di rifugio o di sosta per specie che si spostano.*

La struttura della rete si è articolata secondo i seguenti ambiti ed elementi:

- *Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (nodo di II livello provinciale); aree agricole di salvaguardia ambientale e miglioramento del paesaggio .*

Tali zone agricole sono state definite nella tavola E5.5 del PTCP ("Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale"), "aree strategiche di connessione, protezione e conservazione", e per questo rientrano negli elementi fondamentali della rete ecologica come nodo di II livello provinciale. Come esposto nella relazione relativa allo studio paesistico di dettaglio, l'obiettivo medio di II° livello per la tutela della biodiversità prevede azioni di riqualificazione e potenziamento dei serbatoi di naturalità e dei principali corridoi ecologici esistenti, nonché la

ricostituzione ed il potenziamento della connessione tra questi diversi ambiti. Tali aree “rappresentano diaframmi tra spazi liberi interurbani e di connessione con i sedimi agricoli che dovranno consentire il mantenimento di spazi di “pausa” tra gli sviluppi urbanizzativi attraverso una limitazione dell’occupazione edilizia e infrastrutturale dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’agricoltura.” Le attività agricole devono rispettare la morfologia evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle discontinuità altimetriche. Dovranno essere precluse nuove espansioni insediative, specie industriali, e incentivato il recupero dei nuclei limitrofi e del rapporto visivo con il corso d’acqua e con gli elementi storici presenti.

Sulla tavola sono evidenziate le aree agricole che, sebbene non rientranti nella fascia sopra descritta, possono svolgere un ruolo importante di “salvaguardia ambientale e miglioramento del paesaggio”, considerata la loro adiacenza alle aree di nuova edificazione. Si verrebbe così a formare una preziosa fascia tampone, per la quale si auspica una limitazione dell’occupazione edilizia e infrastrutturale, tra l’edificato in espansione e le aree di maggior pregio ecologico e paesistico poste più a ridosso del fiume.

- *Linee di connessione ecologica dell’agroecosistema*

La tavola riporta un esteso sistema di connessione ecologica dell’agroecosistema, costituito da siepi e filari esistenti e proposti. La pianura agricola prospiciente l’abitato di Costa Volpino, infatti, oltre a subire in termini di diminuzione areale l’espansione progressiva dell’abitato, ha visto la notevole riduzione di quegli elementi lineari, di regola tra differenti appezzamenti colturali o lungo i corsi d’acqua minori, costituiti da vegetazione arboreo-arbustiva, mono o pluri-specifica, di varia altezza, che oltre a costituire ecologicamente un connettivo diffuso, che si traduce in una serie di micro-corridoi e di piccole unità di habitat, tali elementi possono svolgere funzione di frangivento, riduzione delle interferenze tra zone a differente uso e interruzione della monotonia e dell’uniformità del paesaggio pianeggiante agrario.

Inoltre, considerato che le differenti zone urbanistiche (industriali, residenziali, agricole) costituiscono reciprocamente sorgente di impatto ambientale, è possibile prevedere una riduzione di questi impatti realizzando fasce intermedie di vegetazione naturale con funzioni tampone, opportunamente progettate nelle interfacce critiche tra aree a diverso uso del suolo.

Per i varchi di connessione da salvaguardare o ripristinare gli interventi ammessi rispondono al principio della riqualificazione. In tali contesti deve essere evitata la saldatura dell’urbanizzato in modo da mantenere uno spazio inedificato funzionale a garantire la continuità paesistico-ecologica.

- *Aree estrattive oggetto di recupero ambientale con adeguato inserimento paesistico – Ricettori e spazi di interesse pubblico, con forte potenzialità di integrazioni nel paesaggio circostante.*

I recuperi di cave su versante e di quelle adiacenti alla fascia fluviale possono consentire la ricostituzione di una continuità naturalistica tra unità ecosistemiche altrimenti isolate, oltre alla potenzialità di sviluppo di nicchie ecologiche terrestri diversificate. Dal punto di vista ecologico può essere interessante puntare, piuttosto che ad una copertura finale omogenea dei fronti di scavo (sia pure con vegetazione naturale), a mosaici differenziati in cui si affianchino unità vegetate con unità rupestri che possano costituire habitat interessante per diverse specie animali.

Le cave recuperate possono così svolgere un ruolo significativo all’interno della rete ecologica provinciale in quanto siti idonei per la formazione di stepping

stones da inserire nel mosaico ecosistemico locale; in relazione alla natura degli interventi potranno svolgere altresì un ruolo positivo nei riguardi del miglioramento della biodiversità locale.

L'obiettivo di riqualificazione è da valutare in chiave ricreativa-fruizionale per la popolazione, proponendo un recupero di aree attualmente degradate e abbandonate finalizzato a creare un luogo da vivere ed un belvedere sul paesaggio circostante, mediante la realizzazione di appositi percorsi pedonali, aree verdi, bastioni realizzati con la tecnica delle terre rinverdate rinforzate e altre tecniche di ingegneria che sfruttino materiale vegetale vivo in sostituzione di materiali più artificiali.

Per quanto riguarda le aree verdi di interesse pubblico, si ritiene opportuno proporre un superamento della classica concezione di spazio pubblico attrezzato, puntando invece ad una progettazione oculata del verde pubblico, che svolga un ruolo ecologico potenziale importante inserendosi lungo le linee di connessione ecologica individuate, a seconda che si tratti di ambito fluviale (bosco idrofilo naturaliforme) o di un ambito maggiormente agricolo (sistema di siepi e filari campestri).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il Piano dei Servizi	pag. 1
-------------------------------------	--------

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

Art. 2 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, definizione e quantità	pag. 3
Art. 3 - Autorimesse	pag. 5
Art. 4 - Parcheggi	pag. 5
Art. 5 - Nomenclatura delle prescrizioni specifiche	pag. 6

TITOLO III - PRESCRIZIONI DI INTERVENTO

Art. 6 - Tipologia delle strade	pag. 7
Art. 7 - Percorsi pedonali o ciclabili pubblici o di uso pubblico	pag. 7
Art.7.1 - Percorsi storici	pag. 8
Art. 8 - Arredo urbano	pag. 8

TITOLO IV – AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Art. 9 - Aree per attrezzature pubbliche	pag. 9
Art.10 - Istruzione	pag. 10
Art. 11 - Attrezzature di interesse comune	pag. 10
Art.12 - Parcheggi d'uso pubblico	pag. 10
Art.13 - Verde pubblico attrezzato	pag. 10
Art.14 - Verde pubblico attrezzato per impianti sportivi	pag. 11
Art.15 - Attrezzature cimiteriali	pag. 11
Art.16 - Impianti tecnologici di interesse pubblico	pag. 11
Art.17 - Illuminazione degli spazi aperti	pag. 11
Art.18 - Guida per gli interventi sugli spazi pubblici, sul verde, sul suolo, sui corsi d'acqua	pag. 11
Art.19 - Recinzioni	pag. 12
Art.20 - Costruzioni accessorie in zone residenziali	pag. 12

TITOLO V – VALENZA PAESISTICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Premessa	pag. 13
Indirizzi di gestione e di tutela	pag. 13